

TRACCE

ITINERARI DI RICERCA

La collana 'Tracce. Itinerari di ricerca' si propone di valorizzare i risultati delle attività scientifiche svolte nei diversi campi della ricerca universitaria (area umanistica e della formazione, area economico-giuridica, area scientifica, area medica). Rivolta prevalentemente alla diffusione di studi condotti nell'ambito dell'Università di Udine, guarda con attenzione anche ad altri centri di ricerca, italiani e internazionali.

Il comitato scientifico è quello della casa editrice.

*La presente pubblicazione è stata realizzata
nell'ambito del Progetto di ricerca dipartimentale
'La dignità umana: colloqui attraverso i millenni'.*



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE

In copertina

Scuola Mosaicisti del Friuli, *White Gilmore*.
Omaggio a Andy Gilmore, 2019, opera musiva
degli allievi del terzo corso.
www.scuolamosaicistifriuli.it

Stampa

Impressum, Marina di Carrara (Ms)

© **FORUM** 2021

Editrice Universitaria Udinese
FARE srl con unico socio
Società soggetta a direzione e coordinamento
dell'Università degli Studi di Udine
Via Palladio, 8 – 33100 Udine
Tel. 0432 26001 / Fax 0432 296756
www.forumeditrice.it

ISBN 978-88-3283-208-2 (print)

ISBN 978-88-3283-261-7 (online)

LESSICO DELLA DIGNITÀ

A CURA DI
MARINA BROLLO
FRANCESCO BILOTTA
ANNA ZILLI

Lessico della dignità / a cura di Marina Brollo, Francesco Bilotta, Anna Zilli. - Udine : Forum, 2021.
(Tracce : itinerari di ricerca)
ISBN 978-88-3283-208-2 (brossura). - ISBN 978-88-3283-261-7 (versione digitale)

1. Dignità umana

I. Brollo, Marina II. Bilotta, Francesco III. Zilli, Anna

323.01 (WebDewey 2021) – DIRITTI CIVILI E POLITICI. FILOSOFIA E TEORIA

Scheda catalografica a cura del Sistema bibliotecario dell'Università degli studi di Udine

Indice

Marina Brolo, Francesco Bilotta, Anna Zilli <i>Introduzione</i>	7
Animale	
Letizia D'Aronco	13
Anziano/a	
Valeria Fili	25
Bambino	
Matteo Borzaga	37
Divorzio	
Martina Della Bianca	49
Donna	
Paola Di Nicola Travaglini	57
Essere umano	
Fulvio Longato	69
Famiglia	
Maria Federica Moscati	81
Flessibilità	
Anna Zilli	91
Identità	
Manuele Dozzi	101
Inclusione	
Claudio Melchior	111
Libertà	
Tommaso Allodi	123
Matrimonio	
Giuseppe Mazzanti	131

Indice

Omofobia	
Antonio Rotelli	139
Pena	
Luca Baron	149
Persona	
Gabriella Luccioli	161
Politica	
Fabio Raimondi	175
Potere	
Antonio Riccio	187
Principio	
Diletta Tega	199
Professionalità	
Marina Brollo	207
Prostituzione	
Miriam Padovan	221
Responsabilità	
Francesco Bilotta	233
Salute	
Luigi Gaudino	245
Schiavitù	
Paola Ziliotto	259
Scuola	
Davide Zoletto	271
Straniero	
Pierluigi Di Piazza	281
Tecnologia	
Paolo Coppola	295
Valore	
Gabriele De Anna	303
<i>Gli autori</i>	315

Responsabilità

Francesco Bilotta

Il diritto della responsabilità civile ha rappresentato un campo di elezione per la diffusione del concetto di dignità in ambito giuridico. Secondo l'autore, nonostante il frequente uso di questo termine, sfugge ai più la necessità di enuclearne il significato attingendo al sapere filosofico, affinché possa essere un utile strumento trasformativo della società.

Dignity is a recurring concept in the jurisprudence on torts. Despite the frequent use of this term, few private law theorists have been committed to understanding its meaning through philosophical knowledge. According to the author, only by understanding the meaning of word dignity, its legal use can help to transform society.

Sommario 1. Premessa. | 2. La negazione della dignità umana: gli eccidi nazisti. | 3. La dignità della persona nella giurisprudenza. | 4. La concezione fenomenologica della dignità. | 5. Conclusioni.

1. Premessa

La dignità è il valore di cui ogni persona è portatrice, in quanto essere umano, in quanto essere partecipante a una data collettività e in quanto essere che si autodetermina liberamente. È questa la conclusione cui si può giungere non tanto attraverso la mera esegesi normativa, ma attraverso le riflessioni di intellettuali e filosofi moderni e contemporanei. È vero, infatti, che nel secondo dopoguerra la parola dignità è entrata esplicitamente in molte convenzioni internazionali e in molte costituzioni, tanto da indurre a coniare l'espressione «rivoluzione della dignità» (Rodotà 2013) per esprimere l'impatto di tale concetto in ambito giuridico. Non ci si può limitare, tuttavia, al dato normativo per coglierne appieno il significato. Tanto è vero che, nonostante la sempre maggiore attenzione che i cultori del diritto le hanno dedicato attraverso pregevoli contributi monografici, nel tentativo di chiarirne il contenuto e le funzioni in relazione all'ordinamento giuridico (Mazzoni 2019; Scalisi 2018; Pirozzoli 2012), quasi nessuno si è spinto fino al punto di definire analiticamente questo concetto. In altri termini, i giuristi il più delle volte prescindono da ogni sforzo definitorio, limitandosi a riconoscere l'importanza e l'utilità ermeneutica della

dignità e a illustrarne l'uso giurisprudenziale. L'impressione è che i più ritengano di trovarsi dinanzi a un concetto auto-evidente, che non necessita cioè di alcuna analisi. Eppure, definire cosa si debba intendere con la parola dignità, pur non essendo impresa facile, anche alla luce della stratificazione dei significati che ha assunto nel pensiero occidentale, è essenziale per comprenderne i riflessi operativi nell'ottica della tutela delle persone.

Dal particolare angolo di visuale della responsabilità civile, in queste pagine si cercherà di dimostrare come, tenendo conto delle elaborazioni filosofiche sulla dignità, si possa far emergere una ricchezza ancora non totalmente espressa di tale concetto nell'uso che ne fa la giurisprudenza, intesa sia come scienza del diritto sia come prodotto dell'attività delle Corti.

La 'lesione della dignità', infatti, è diventata da tempo una figura sintomatica dell'illecito civile, almeno a far data dal 2008, quando la Cassazione ha tentato di stabilizzare le oscillazioni interpretative in materia di danno non patrimoniale (Ziviz 2011). Occorre ricordare, però, che già prima del 2008 la lesione della dignità aveva assunto grande rilevanza nella responsabilità civile (Alpa 1997). In tal senso, come vedremo, è possibile reperire una copiosa giurisprudenza di merito. Tuttavia, è difficile negare che, proprio da quell'anno, gli operatori del diritto la considerino un aspetto imprescindibile della violazione della sfera giuridica non patrimoniale. Inoltre, è bene riconoscere che la lesione della dignità può generare anche un danno patrimoniale: se ragionassimo altrimenti confonderemmo la natura dell'interesse giuridicamente protetto, con la natura delle conseguenze dannose che da quella lesione sono scaturite. È, invece, un dato di fatto pianamente riscontrabile in giurisprudenza che la violazione della dignità determini nella maggior parte dei casi il risarcimento delle ricadute non patrimoniali della lesione e solo di rado di quelle patrimoniali.

Le quattro sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (nn. 26972-26975) hanno tentato una sistematizzazione del diritto della responsabilità civile, consegnandoci una lettura costituzionalmente orientata della clausola dell'ingiustizia. Dopo quelle sentenze, nessuno ormai dubita che la lesione dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti costituisca un caso di risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Senza entrare nel merito di questa affermazione e delle sue implicazioni di teoria generale, qui basti sottolineare come in tale visione dell'ingiustizia del danno la violazione della dignità abbia un posto centrale. La Corte Suprema, infatti, precisa che il danno non patrimoniale è la conseguenza di una lesione dei «diritti inviolabili della persona *incisa nella sua dignità (enfasi aggiunta)* preservata dagli artt. 2 e 3 Cost.» (Cass. n. 26972/2008, punto 2.7 della motivazione, che richiama Cass. n. 25157/2008).

Ha certamente influito sulla scelta ermeneutica della Cassazione e, più in generale, sulla penetrazione del termine 'dignità' nella giurisprudenza, anche di merito, l'entrata in vigore della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Euro-*

pea, che si apre proprio con un riferimento esplicito alla sua tutela (Malvestiti 2015). Sarebbe però miope ridurre la sottolineatura della Corte Suprema – «incisa nella sua dignità» – a un ossequio formale all'art. 1 della Carta di Nizza. In tal modo, si trascurerebbe di valutare se il riferimento alla dignità, in aggiunta alla rilevazione di una lesione dei diritti inviolabili, abbia implicazioni pratiche per il risarcimento del danno non patrimoniale. Inoltre, considerare come unica determinante il diritto europeo ci impedirebbe di dare il dovuto peso a un importante dato emergente dal contesto nazionale.

Infatti, poiché il diritto non procede per salti – salvo interventi legislativi fortemente innovativi – la spontaneità con cui la Corte Suprema si riferisce alla dignità nelle sentenze del 2008 dipende dal fatto che, almeno dai primi anni '90, si era data rilevanza giuridica a una serie di interessi funzionali alla piena realizzazione della persona, la cui tutela era avvertita come necessaria alla luce delle modificazioni sociali, economiche e culturali, sopravvenute all'entrata in vigore della Costituzione (Ziviz 2011, 108). In questa prima fase, non era la dignità il concetto su cui si faceva leva, ma più genericamente i diritti inviolabili della persona. La rilettura dell'ingiustizia alla luce degli artt. 2 e 3 Cost. ha prodotto nell'arco di circa vent'anni una tale massa di decisioni da far gridare a un uso opportunistico del processo aquiliano. Di tutto ciò i giudici di legittimità erano a tal punto consapevoli che, nelle sentenze del 2008, hanno evidentemente cercato di arginare la produzione di casi in cui invocare il risarcimento del danno non patrimoniale, prima di tutto ridisegnando i confini della clausola di ingiustizia. In tal modo, la Corte ha resettato tutto il dibattito che aveva animato la dottrina fino a quel momento, spostando l'attenzione dalla definizione del danno non patrimoniale e dalla sua quantificazione all'individuazione del fondamento dell'ingiustizia.

Inserita in tale cornice, il riferimento all'«incisione della dignità» non può essere considerato un orpello retorico, ma ha una funzione pratica ben precisa: comunica che, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, è necessario riscontrare una qualità imprescindibile della lamentata violazione dei diritti della persona costituzionalmente protetti. È come se la Cassazione, nella sua costante opera creativa del diritto della responsabilità civile, ci avesse edotti del fatto che non una qualsiasi violazione di tali diritti può assumere rilevanza nel processo aquiliano, ma solo quella che arriva a intaccare la dignità della vittima. Ma che vuol dire concretamente? In che modo l'operatore del diritto può essere agevolato nel suo lavoro quotidiano da una tale notazione? E perché le persone dovrebbero sentirsene rassicurate? Per rispondere a tali domande, occorre uno sforzo teorico che tenga conto della dignità quale valore intrinseco della persona. Un esercizio ermeneutico, dunque, che faccia di questo concetto la garanzia dell'aderenza dell'istituto aquiliano – e per estensione dell'intero ordinamento – alla legalità costituzionale.

2. La negazione della dignità umana: gli eccidi nazisti

È stato sostenuto che i diritti nascono dagli errori (Dershowitz 2005). In particolare, si è detto che il forte accento sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, contenuto nelle convenzioni internazionali e nelle costituzioni contemporanee, sia un portato degli orrori a cui l'umanità è stata esposta nel corso del secondo conflitto mondiale. La sistematica cancellazione fisica di bambini, donne e uomini nei campi di sterminio ha dimostrato che i precetti religiosi, la riflessione filosofica e perfino la persuasione morale erano stati presidi insufficienti. L'impegno collettivo, formalizzato in quelle Carte, ha cercato, quindi, di puntellare l'intrinseca debolezza dei dispositivi di controllo sociale messi in campo per l'innanzi, affermando che ogni persona possa pretendere il rispetto per il valore intrinseco di cui è portatrice, ossia la sua dignità.

Il richiamo esplicito alla dignità nella *Convenzione delle Nazioni Unite*, nella *Dichiarazione universale dei diritti umani*, nelle Costituzioni contemporanee – a partire dalla nostra, oltre che segnatamente nel primo articolo della Costituzione tedesca – e, infine, nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* sarebbe, dunque, una sintesi verbale dell'impegno solenne a non rivivere mai più l'incubo della Shoah o sperimentare altri tentativi di cancellazione dell'umano. Adottando tale chiave di lettura, non appare strano che, pur mancando nel testo della Convenzione europea dei diritti umani un riferimento esplicito alla dignità, se ne faccia invece menzione nel suo tredicesimo protocollo addizionale dedicato all'abolizione della pena di morte, ritenuta essenziale non solo per la tutela del diritto alla vita, ma anche «per il pieno riconoscimento della dignità inerente di tutti gli esseri umani».

Tralasciando per il momento ogni considerazione astratta e teorica in merito alla valenza costituzionale della dignità, sembra più utile ricordare come il legame tra la tutela della dignità e la brutalità degli eccidi nazisti abbia trovato un'emersione giurisprudenziale anche nel nostro Paese, proprio in ambito aquiliano (Resta, Zencovich 2012). Sono numerosi, infatti, i processi intentati dalle vittime e dai loro familiari per le stragi e le deportazioni naziste, volti a ottenere un risarcimento dei danni dalla Germania, che si è sempre trincerata dietro l'immunità garantita dalla consuetudine internazionale, secondo la quale gli Stati non possono essere sottoposti alla giurisdizione civile straniera per gli atti compiuti *iure imperii* (cioè nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche). La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 28 settembre 2020, n. 20442, ci aiuta a sintetizzare le tappe principali del percorso che ha caratterizzato questo filone giurisprudenziale.

Il caso all'origine di tale decisione racconta una delle tante storie della ferocia nazista. Siamo nel 1944. Un bambino, tredicenne all'epoca dei fatti, venne preso in ostaggio dai nazisti durante una perquisizione, perché il padre era un

sospetto partigiano. Costui si presentò spontaneamente al comando tedesco per chiedere la liberazione del figlio e così fu catturato, deportato in un campo di concentramento collegato a quello di Flossenbürg e costretto a lavorare in condizioni disumane in una fabbrica di materiale bellico, il cui titolare verrà condannato nel corso del Processo di Norimberga. Avvicinandosi le truppe sovietiche, e non potendo essere incluso nelle c.d. 'marce della morte' perché troppo malato, fu ucciso da un comando delle SS. Per tutto ciò quel bambino, oggi adulto, ha chiesto alla Germania il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal padre e da lui stesso. Poiché sia in primo sia in secondo grado la domanda risarcitoria è stata respinta, si è giunti dinanzi alla Corte di Cassazione, segnatamente alle Sezioni Unite, dal momento che il ricorso sollevava questioni attinenti alla giurisdizione.

Per una piena comprensione della decisione, occorre ricostruire quasi vent'anni di giurisprudenza, a partire dal caso Ferrini (Cass. n. 5044/2004). Nel 2004, infatti, le Sezioni Unite civili affermarono la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di uno Stato straniero, nonostante la norma consuetudinaria internazionale di segno contrario. Ciò che qui rileva è che proprio a partire da questa decisione, la Cassazione evidenziò la centralità del «rispetto dei diritti inviolabili della persona umana [...] quale principio fondamentale dell'ordinamento internazionale». L'immunità – si legge ancora in quella decisione – non può dunque essere invocata «in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali». A questa decisione, seguirono altre, tutte nel senso di negare l'immunità dello Stato straniero di fronte a quelli che sono stati definiti *delicta imperii*, finché il 3 febbraio 2012 la Corte internazionale di Giustizia accolse invece la tesi opposta della Germania contro l'Italia. La Cassazione italiana si adeguò a tale decisione cambiando radicalmente indirizzo e affermando la piena immunità della Germania per le richieste di risarcimento dei danni subiti dalle vittime delle violenze naziste.

Nel 2014, il Tribunale di Firenze decise di rimettere la questione alla Corte costituzionale. Ai nostri fini, è da notare come nell'ordinanza fiorentina i parametri di costituzionalità invocati furono gli articoli 2 e 24 Cost., in quanto funzionali alla tutela della dignità, quale diritto fondamentale della persona, tra gli altri diritti fondamentali e inviolabili presidiati dall'art. 2 Cost. Con la sentenza n. 238/2014, la Consulta, risolvendo alla radice la questione, dichiarò incostituzionali quelle disposizioni ordinarie che impongono al giudice italiano di adeguarsi alle decisioni della Corte internazionale di giustizia in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti della persona. Grazie quindi alla barriera dei contro-limiti, la Corte costituzionale consentì alla Cassazione

di riprendere il primo indirizzo interpretativo rispettoso delle vittime della ferocia nazista. In tal modo, anche al protagonista del caso da cui siamo partiti è stato possibile proseguire nella sua battaglia giudiziaria per la memoria.

Ciò che colpisce in tutte le decisioni civili e penali che riguardano le vittime delle stragi naziste è il costante riferimento alla dignità (Alpa 2020, 16). La prima sezione penale della Cassazione (sent. n. 4060/2008) che si è occupata della condanna dei tre ex ufficiali delle forze armate naziste responsabili della strage di Sant'Anna di Stazzema, così si esprime: «la Cassazione ritiene non sorretta da alcuna causa giustificatrice, per adempimento del dovere o esecuzione di un ordine legalmente dato, l'azione compiuta dalle SS non solo perché donne, bambini ed anziani non sono collocabili tra le forze belligeranti ma anche per il fatto che tale azione, seppur commessa in astratto contro forze militari regolari o irregolari, era stata commessa con modalità e con mezzi tali da violare ogni comune senso di pietà e di rispetto per la dignità umana». È da notare l'aggettivo «umana», che qualifica l'attentato radicale alla persona, trattata come un oggetto di cui è possibile disporre arbitrariamente, fino ad arrivare alla sua cancellazione fisica. È evidente la sintonia tra queste pronunce e il già ricordato tredicesimo protocollo addizionale della CEDU sulla pena di morte, che – non a caso – usa lo stesso aggettivo.

Tutte queste decisioni, dunque, dimostrano come nel nostro sistema circoli diffusamente una prima accezione della parola dignità, figlia della riflessione kantiana. Come è stato efficacemente sottolineato: «nel pensiero kantiano la tutela della dignità umana coincide con la tutela della persona come *homo noumenon* – l'umanità dell'uomo, la persona dell'uomo, l'uomo come ente morale» (Malvestiti 2015, 40). Nel filone giurisprudenziale che abbiamo ricordato, infatti, la violazione della dignità coincide con la cancellazione radicale dell'esistenza umana, con l'abbruttimento violento e crudele, con la deumanizzazione assoluta della vittima (Volpato 2011).

Tuttavia, non possiamo arrestarci a questa prima constatazione. Le pronunce in materia di danno non patrimoniale e la stessa giurisprudenza di legittimità del 2008 ci fanno intuire che il significato della parola dignità sia più ricco e che questa prima accezione sia al tempo stesso quella più basilare e più radicale. Si noti, infatti, che nella sentenza già ricordata della Cassazione sul danno non patrimoniale del 2008 la dignità non viene aggettivata ed è semplicemente giustapposta ai diritti della persona, ossia a quelle pretese che garantiscono alla persona di realizzare i propri bisogni esistenziali e relazionali. La dignità, in tale contesto, non coincide dunque con la tutela 'dell'idea' di essere umano, ma rinvia piuttosto alla quotidianità delle persone, alle loro libere aspirazioni e al rispetto di sé. Si trascorre dal piano astratto dell'essere umano, al piano concreto della persona, seguendo la stessa linea evolutiva che ha portato la civilistica italiana, a partire dagli anni '70, a non considerare essenziale per la ricostruzio-

ne del nostro sistema giuridico il riferimento al soggetto di diritto, bensì alla persona (Rodotà 2007; Perlingieri 2020). Per fugare ogni dubbio che quella appena esposta sia una sovra-interpretazione della decisione della Corte, sarà bene analizzare alcuni casi – sempre in ambito aquiliano – in cui la giurisprudenza utilizza la parola dignità.

3. La dignità della persona nella giurisprudenza

Per far emergere una definizione di dignità a partire dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, torna utile una ricerca in materia di danno esistenziale, realizzata proprio all'indomani delle sentenze del 2008 della Cassazione (Bilotta, Ziviz 2009). La ricerca si basa sull'analisi di oltre quattromila decisioni, molte delle quali inedite, puntando l'attenzione sulle motivazioni a sostegno del risarcimento del danno non patrimoniale, per comprendere se e quali aspetti della sfera non patrimoniale della vittima i giudici prendano in considerazione per quantificare il risarcimento. Scorrendo quelle sentenze, la parola dignità – e ciò non sorprende – ricorre di frequente nelle difese dei danneggiati e nelle sentenze dei magistrati di ogni ordine e grado. Qui non importa tanto capire se il riferimento alla dignità abbia o meno favorito il risarcimento del danno non patrimoniale, quanto piuttosto far emergere le caratteristiche del caso concreto per comprendere se possano essere utili nel delineare il significato della parola dignità. Un elemento comune a tutte le decisioni in cui si sente l'esigenza di mobilitare il riferimento alla dignità è l'impatto sconvolgente dell'illecito sulla vita delle vittime.

Gli esempi più interessanti provengono o da casi di illeciti endo-familiari o da casi concernenti l'ambito lavorativo, specialmente casi di demansionamento. Ciò che caratterizza il primo gruppo di casi è la totale cancellazione delle esigenze emotive, affettive ed esistenziali del coniuge. Mentre nel secondo gruppo di casi, il dato comune è la mancanza nel danneggiante di qualsivoglia considerazione della rilevanza esistenziale dell'attività lavorativa. Una sintetica descrizione di alcune delle vicende giudiziarie del primo e del secondo gruppo può essere chiarificatrice.

In una decisione, un marito si rifiuta di intrattenere rapporti di qualsiasi natura (affettiva e sessuale) con la moglie per ben sette anni, come ritorsione per l'accusa ingiusta della moglie di essersi appropriato di una somma di denaro nella gestione di una cooperativa edilizia, fondata con il fratello della signora (Cass. n. 6276/2005). In un'altra sentenza, sempre della Cassazione, una donna subisce una totale negazione della sua sessualità, in quanto il marito, affetto da una patologia che non gli consente di avere rapporti sessuali, non vuole in alcun modo curarsi. Secondo la Corte, viene in rilievo «una violazione

della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà-dignità, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.» (Cass., n. 9801/2005). In entrambe le decisioni, il danneggiante cancella completamente il significato dell'esistenza altrui, come se non avesse alcun valore.

Passando al settore lavoristico, si può ricordare il caso di un bancario, progressivamente esautorato dai propri incarichi, in assenza di una qualsiasi comunicazione formale dell'intento di affidargli mansioni inferiori. Il lavoratore si troverà a svolgere un'attività esecutiva, priva di autonomia e discrezionalità e senza la possibilità di valersi di alcun collaboratore come accadeva in precedenza (App. Torino, 25 ottobre 2004). Oppure una lavoratrice con mansioni di responsabilità si vede improvvisamente trasferita e subordinata rispetto a quelle che fino a pochi giorni prima erano le sue collaboratrici (Trib. Forlì, 19 maggio 2005). O, ancora, un lavoratore viene prima incaricato di svolgere mansioni inferiori al proprio profilo professionale (da ormeggiatore a custode notturno), quindi costretto a eseguire la propria prestazione con modalità lesive della sua dignità: per verificare che non si addormentasse durante la notte era costretto a timbrare un cartellino a intervalli regolari e veniva lasciato a svolgere il suo lavoro all'aperto anche in caso di pioggia battente (Trib. Lecce, 6 settembre 2005). In un altro caso, per ben otto anni, la vittima viene tenuta a non fare assolutamente nulla, se non qualche fotocopia (App. Genova, 10 gennaio-19 aprile 2006). Infine, si può ricordare il dirigente di una società, assegnato a una nuova struttura dove non c'è assolutamente nulla da fare. Dopo cinque mesi, gli viene anche sottratta la qualifica e si ritrova alle dipendenze di colui che, fino a un attimo prima, era il suo vice. La sua figura professionale sparisce dall'organigramma e nessuno gli comunica quali sono i suoi nuovi compiti. Alla fine si dimetterà (Trib. Trento, 7 febbraio 2006).

Anche nei casi di mobbing è spesso presente il riferimento alla dignità, che sintetizza ciò di cui la vittima è privata: essenzialmente il rispetto di sé e il rispetto degli altri nei suoi confronti. Un esempio paradigmatico vede protagonista l'insegnante di una scuola professionale costretta a subire le vessazioni della Direzione. Nel corso del giudizio, molti testimoni racconteranno di numerosi, sistematici e reiterati attacchi subiti dall'insegnante: uso di epiteti offensivi; apprezzamenti negativi in presenza di altre persone (e spesso delle studentesse) circa la sua professionalità e la qualità del suo insegnamento, capaci di pregiudicare la sua credibilità presso le allieve, con un'inevitabile caduta dell'autostima; progressivo isolamento attraverso un trattamento deterioro, riguardo le condizioni e i turni di lavoro, rispetto a quello riservato alle

altre colleghe; l'uso del 'lei' per rimarcare il disprezzo nei suoi confronti (Trib. Milano, 7 gennaio 2005-29 giugno 2004).

La Corte di cassazione ha espressamente collocato nell'alveo dell'art. 2 Cost., e quindi tra i diritti inviolabili degli esseri umani, l'interesse protetto alla realizzazione personale del lavoratore, precisando che la lesione di tale diritto si riflette 'immancabilmente' sulla dignità personale e che a essere intaccata sono appunto l'autostima e la stima altrui sia nell'ambiente di lavoro sia nell'ambito sociale e familiare (Cass. n. 10157/2004). In altre parole, l'illecito che attenti alla dignità priva la vittima della possibilità di riconoscersi come portatrice di un valore e allo stesso tempo sminuisce o azzerava quel valore agli occhi degli altri.

4. La concezione fenomenologica della dignità

La rilevanza della dignità nelle sentenze in materia di responsabilità civile, dunque, è ben documentabile anche prima del 2008 e fa riferimento a un ventaglio di ipotesi molto ampio, tutte convergenti verso la tutela di ciò che dà valore alla vita di ciascuno nel contesto in cui vive. Ciò dimostra che l'entrata in vigore della Carta di Nizza non può essere considerata l'evento capace di sollecitare all'improvviso l'attenzione degli operatori del diritto italiani verso il concetto di dignità, anche se può aver avuto una qualche funzione persuasiva. Si tratta piuttosto del lento emergere di una nuova visione riguardante la rilevanza giuridica della persona umana, della sua esistenza e della sua autodeterminazione.

Come è emerso da un convegno tenutosi a Udine il 25 settembre 2019 (Bilotta, Raimondi 2020), dobbiamo registrare il superamento di una visione monolitica e astratta del soggetto di diritto, in una esclusiva dimensione logica. Il soggetto, in altri termini, non è più considerato solo centro di imputazione di diritti e di doveri, né esclusivamente entità portatrice di interessi giuridicamente rilevanti. Agli occhi di molti studiosi contemporanei, ciò che ha maggiore rilevanza è piuttosto la dimensione fenomenica e concreta del soggetto di diritto, segno di una ridefinizione concettuale profonda. Il soggetto è al tempo stesso effetto e protagonista di una relazione socialmente rilevante. È tale relazione (con gli altri soggetti, con l'ambiente che lo circonda, con l'ecosistema, con le cose) che costituisce il soggetto, nel senso che ne determina la riconoscibilità in termini giuridici, poi sancita dalle previsioni normative, in uno sforzo di adeguamento dell'ordinamento giuridico via via più pronunciato man mano che soggetti un tempo misconosciuti divengono protagonisti di relazioni socialmente rilevanti.

Tale modificazione del concetto di soggetto dell'attività giuridica, che finisce per porre un forte accento sulla dimensione fenomenologica della persona,

ha interessato anche il concetto di dignità grazie al contributo di filosofe come Jeanne Hersch, teorica dei diritti umani, allieva di Karl Jaspers e prima direttrice della Divisione di Filosofia dell'UNESCO. Hersch è il punto di riferimento intellettuale di Barbara Malvestiti, filosofa del diritto, autrice di un libro imprescindibile per comprendere la rilevanza giuridica del concetto di dignità. Malvestiti, con una felice sintesi, ha scritto che «la novità principale del concetto fenomenologico di dignità umana consiste in questo: [...] la tutela della dignità umana coincide con la tutela della persona nella sua unità di *homo noumenon* e *homo phaenomenon* – l'uomo come essere morale concreto, incarnato, dotato di una sua corporeità» (Malvestiti 2015, 38). Nel pensiero kantiano, che sembra il costante (e a volte unico) riferimento nella filosofia moderna dei giuristi italiani, la persona è un essere separato dal dato psico-fisico e sociale che la costituisce. Nel pensiero fenomenologico, la persona è, al contrario, un essere inseparabile dal dato psico-fisico e sociale che la costituisce, seppur a esso non riducibile.

Dunque, dal punto di vista giuridico diventa cruciale il modo in cui aggettiviamo la parola dignità, perché ci consente di individuare i contesti in cui è necessario dare rilevanza al valore di cui ciascuna persona è portatrice al fine di organizzare le interazioni tra le persone, che è la funzione ultima delle norme giuridiche. Occorre, pertanto, distinguere – come suggerisce Malvestiti – la dignità umana, che si riferisce alla persona in quanto appartenente alla specie umana; la dignità personale o individuale, che mette in luce la dimensione relazione dell'essere umano; e infine la dignità sociale, che rinvia all'appartenenza di classe, ai bisogni concreti, materiali di ciascuno. Nel primo caso, la dignità è il valore della persona in quanto essere umano: un valore che non può essere sconosciuto da alcuno, salvo il caso in cui la stessa persona interessata decida motivatamente e liberamente di non assolvere a tale dovere di riconoscimento rispetto a se stessa, come in ipotesi di rifiuto delle cure di fronte a una diagnosi di malattia terminale. Nel secondo caso, la dignità è il valore che ogni persona esprime attraverso la realizzazione del proprio progetto di vita, frutto delle proprie scelte esistenziali libere e autonome, nell'interazione con gli altri: si pensi alla richiesta dell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Nel terzo caso, la dignità è il valore della persona calata nel contesto sociale: un valore che va tutelato a prescindere dalle caratteristiche e dalle condizioni personali o dalla classe sociale di appartenenza di ciascuno e che impegna lo Stato nella lotta contro la povertà e contro le discriminazioni.

Nella realtà, queste tre accezioni della dignità spesso devono essere prese in considerazione in modo unitario. Si pensi, per esempio, alla totale negazione della dignità (umana, personale, sociale) che subiscono i c.d. 'bambini fantasma', ossia quei bambini nati in Italia da genitori che, non essendo in possesso

del permesso di soggiorno, non si recano presso gli uffici anagrafici a denunciarne la nascita per il timore di ritorsioni nei propri confronti. La mancata iscrizione della dichiarazione di nascita nei registri dello stato civile determina una condizione di invisibilità giuridica con ricadute gravi sulla possibilità per quei bambini di godere dei loro diritti fondamentali.

5. Conclusioni

Chiunque abbia dimestichezza con il diritto della responsabilità civile non si stupisce che il concetto di dignità abbia assunto in questo ambito l'importanza che si è cercato fin qui di documentare. La responsabilità civile, infatti, rappresenta un meccanismo giuridico facilmente permeabile dalle modificazioni sociali e culturali, proprio perché incardinato sulla clausola generale dell'ingiustizia. È ingiusto qualsiasi atto che violi interessi giuridicamente protetti, anche se nessuna norma chiarisce in cosa debbano consistere quegli atti, o quali siano gli interessi giuridicamente protetti. Ciò apre un ampio spazio di manovra per gli interpreti e per i giudici in particolare, ma anche per chiunque intenda far emergere una qualche nuova alterazione nella trama delle relazioni sociali. In tal guisa, la responsabilità per fatto illecito è una sorta di avamposto della legalità che intercetta immediatamente i cambiamenti culturali, economici, politici e sociali.

La responsabilità civile non può di certo modificare strutturalmente la società, e quindi non è un mezzo per impedire che si continuino a perpetrare nuovi attentati alla dignità. Eppure, rappresenta una chiave di accesso alla giustizia, uno spazio istituzionale che consente di dare voce alle persone, rendere pubbliche e far conoscere storie ignote e a volte altrimenti inconoscibili di disconoscimento del valore individuale, contribuendo in uno spirito autenticamente democratico a forgiare dal basso le regole che governano il nostro stare insieme.

La dignità, nelle tre diverse accezioni che abbiamo individuato (umana, personale, sociale), è il prisma attraverso il quale chiunque può formulare nuove domande di giustizia, molto spesso proprio attraverso l'azione aquiliana. Diventa superfluo, in tale prospettiva, attardarsi a considerare la natura giuridica della dignità, perché c'è una realtà che precede il diritto, che sollecita anche i giuristi a chiedersi se e quanto le persone (come singoli e come collettività) siano consapevoli di essere portatrici di un valore intrinseco. Affermare l'imprescindibilità della tutela della dignità nel nostro ordinamento vuol dire, dunque, riconoscere che nessun essere umano può mai essere reificato, ridotto a oggetto nelle mani altrui, privato ingiustamente della propria libertà e autodeterminazione; che nessuna persona può, in alcuna circostanza, vedere igno-

rate le sue esigenze fondamentali, che cioè le consentono di mantenere il rispetto di sé e il rispetto delle persone che la circondano; che vi è un grado minimo di dignità che va assicurato a chiunque contrastando l'indigenza.

Riferimenti bibliografici

- Alpa, *Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1997, II, 415 ss.
- Alpa, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *I diritti della persona*, e-book, Serie speciale di *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, 1 ss.
- Bilotta, Ziviz, *Il nuovo danno esistenziale*, Bologna, 2009.
- Bilotta, Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto: storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Serie *Strumenti della Rivista Critica del Diritto Privato*, Napoli, 2020.
- Dershowitz, *Rights from wrongs: una teoria laica delle origini dei diritti*, Roncarolo (trad. it.), Torino, 2005.
- Malvestiti, *La dignità umana dopo la Carta di Nizza: un'analisi concettuale*, Nocera inferiore, 2015.
- Mazzoni, *Quale dignità. Il lungo viaggio di un'idea*, Firenze, 2019.
- Perlingieri, *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Annali SISDIC*, 2020, 5, 1 ss.
- Pirozzoli, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, Napoli, 2012.
- Resta, Zencovich (a cura di), *Riparare, Risarcire, Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, 2012.
- Rodotà, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007.
- Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, Napoli, 2013.
- Scalisi, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018.
- Volpato, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Roma-Bari, 2011.
- Ziviz, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2011.